Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1919 — Roma — Sabato, 22 marzo — Numero 70

DIREZIONE Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31 | Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi | **AMMINISTRAZIONE** Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 18; trimestre L. 10
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 36; » 20; » 12
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 60; » 42; » 24

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0.30 } per ogni linea di colonna e
Altri avvisi . . . . . . » 0.40 } spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*

Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno in Roma: cent. 15 — nel Regno cent. 20 — arretrato in Roma cent. 20 — nel Regno cent. 40 — all'Estero cent. 50
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

L'importo dei vaglia postali ordinari e telegrafici, emessi o in pagamento di associazioni, o per acquisto di puntate del giornale, dovrà essere sempre aumentato della somma fissa di centesimi cinque, rappresentante la tassa di bollo per quietanza. — (R. decreto 12 ottobre 1915, n. 1510).

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

Leggi e decreti.

Decreto-legge Luogotenenziale *n. 238 che abroga l'art. 1 del decreto Luogotenenziale 14 maggio 1916, n. 634 per quanto riguarda la istituzione e la regificazione di scuole medie e l'assunzione del relativo personale.*

Decreto-legge Luogotenenziale *n. 307 che detta norme per la indennità di espropriazione e per la liquidazione del contributo in dipendenza del piano regolatore edilizio e di ampliamento della città di Roma.*

Decreto Luogotenenziale *n. 341 che istituisce nelle RR. Università e nei RR. Istituti d'istruzione superiore, di cui alla tabella* D *allegata al testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con R. decreto 9 agosto 1910, n. 795, corsi d'integrazione.*

Decreto Luogotenenziale *n. 342 recante provvedimenti relativi ai contratti per i combustibili nazionali, demandando a Giunte arbitrali provinciali la facoltà di modificare i contratti medesimi e procedere alla liquidazione dei compensi.*

Decreto-legge Luogotenenziale *n. 351 che introduce maggiori assegnazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, commercio e lavoro per l'esercizio finanziario 1918-919.*

Decreto Ministeriale *che modifica l'elenco delle merci di vietata importazione di cui all'art. 1 del decreto Luogotenenziale 29 agosto 1918, n. 1261.*

Disposizioni diverse.

Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro: *Corso ufficiale dell'oro — Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno.*

PARTE NON UFFICIALE.

Cronaca della guerra — La Conferenza per la pace — Cronaca italiana — Telegrammi *Stefani* **— Inserzioni.**

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 238 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Veduto l'art. 1 del Nostro decreto in data 14 maggio 1916, n. 634;

Considerata l'opportunità di permettere nelle presenti circostanze che fino dal corrente anno siano ripresi i provvedimenti di regificazione e d'istituzione di scuole medie e normali con la succitata disposizione sospesi a tempo indeterminato;

Vista la conseguente necessità di revocare in pari tempo il divieto, statuito con la disposizione medesima, riguardo ad ogni modificazione dei ruoli pel personale direttivo ed insegnante degli Istituti d'istruzione media e normali;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per per la istruzione pubblica, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art 1° del Nostro decreto 14 maggio 1916, n. 634, è abrogato dal 1° ottobre 1918 per quanto riguarda la istituzione e la regificazione di scuole medie e l'assunzione del relativo personale.

Art. 2.

In temporanea deroga al disposto dell'art. 6 del Regio decreto 25 luglio 1907, n. 645, i provvedimenti di regificazione e istituzione di scuole medie e normali, che saranno decretati entro l'anno scolastico 1918-919, potranno avere effetto dalla stessa data di cui all'articolo precedente.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 gennaio 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — BERENINI — NITTI.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

Il numero 307 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Viste le leggi 25 giugno 1865, n. 2359, e 15 gennaio 1885, n. 2892;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'indennità di espropriazione del suolo destinato alla viabilità secondo il piano regolatore edilizio e d'ampliamento della città di Roma, e le varianti al medesimo, fuori della zona interna della città, delimitata con linea verde nell'annessa pianta, vistata dal ministro dei lavori pubblici, sarà ragguagliata al puro valore del terreno considerato indipendentemente dalla sua edificabilità, e così senza riguardo al maggior valore che l'approvazione e la esecuzione del piano abbia potuto conferire al terreno stesso. Questa disposizione non si applica quando il suolo da espropriare, già edificatorio secondo il piano, è destinato in forza di varianti all'apertura di nuove strade, purchè si dimostri con contratti di data certa che lo stesso fu negoziato dopo l'approvazione del piano e prima della deliberazione consiliare di approvazione delle varianti. Potrà però il Comune preferire di valersi per l'espropriazione del disposto dell'art. 9 della legge 11 luglio 1907, n. 502, e solo in tal caso non verrà restituito all'attuale proprietario l'importo della tassa da esso pagata per il terreno da espropriare.

Art. 2.

La liquidazione dei contributi di miglioria che, secondo le norme in vigore, sono dovuti dai proprietari dei beni compresi nel piano regolatore edilizio e di ampliamento della città di Roma, è fatta contemporaneamente alla liquidazione delle indennità di espropriazione.

L'elenco delle indennità di espropriazione e dei contributi accettati o concordati col Comune, sarà trasmesso al prefetto ai sensi degli articoli 29 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

I contributi che non furono accettati o concordati dovranno essere liquidati a cura degli stessi periti incaricati dal presidente del tribunale di determinare le indennità di espropriazione, per le quali non fu ugualmente possibile raggiungere un amichevole accordo, e dovranno risultare dalla medesima relazione peritale.

Art. 3.

L'ipoteca di cui all'art. 81 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sarà iscritta dal Comune in base al verbale di amichevole concordazione, con il quale venne determinato il contributo di miglioria, e, in mancanza di accordo, sulla esibizione della perizia d'ufficio.

Art. 4.

Le disposizioni contenute nel regolamento 3 ottobre 1904, n. 582, per la riscossione dei contributi dipendenti dall'attuazione del piano regolatore di Roma, restano abrogate in quanto siano in contrasto con il presente decreto.

Art. 5

La liquidazione dei contributi dovuti per le opere del piano regolatore, per le quali siano già state eseguite le espropriazioni, sarà fatta nei termini e nelle forme stabilite con il regolamento di cui al precedente articolo.

Art. 6.

Qualora nuove zone fossero aggiunte al piano regolatore edilizio e di ampliamento della città di Roma, potranno essere estese alle stesse le disposizioni del presente decreto e quelle della legge 11 luglio 1907, n. 502, in quanto siano applicabili.

L'estensione sarà fatta con decreto Reale, su proposta del ministro dei lavori pubblici, di concerto col ministro dell'interno.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 febbraio 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — BONOMI.

Visto, *Il guardasigilli:* FACTA.

Il numero 841 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Ritenuta la necessità di speciali provvidenze che consentano ai giovani i quali, durante la guerra, hanno assolto il loro dovere di servizio militare, di completare la loro cultura che, per il modo come essi poterono seguire i corsi e fare gli esami universitari nel periodo predetto, per tutte le dispense e facilitazioni loro accordate è in genere necessariamente deficiente e non rispondente alle esigenze delle professioni libere o dei pubblici uffici, cui saranno chiamati;

Sentito il Consiglio superiore di istruzione pubblica;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per la istruzione pubblica, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nelle RR. Università e negli altri RR. Istituti d'istruzione superiore, di cui alla tabella *D*, allegata al testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con R. decreto 9 agosto 1910, n. 795, sono istituiti presso le singole facoltà o scuole dei corsi d'integrazione ai quali potranno iscriversi i laureati e gli studenti di cui agli articoli seguenti.

La data dell'apertura e del termine ultimo di tali corsi e le Università, le scuole e gli Istituti presso i quali tali corsi potranno istituirsi, saranno stabiliti con decreto del ministro della istruzione pubblica.

Art. 2.

I predetti corsi non dovranno essere la ripetizione di quelli universitari normali, e comprenderanno solo le materie necessarie per l'acquisto della coltura professionale come agli articoli 6 e 12 del presente decreto.

Chi si iscrive a tali corsi ha l'obbligo di seguire tutte le discipline. Potrà però ottenere dal Consiglio delle rispettive facoltà o scuole di essere dispensato da quelle che dimostrerà di aver seguite regolarmente durante il periodo in cui prestò servizio militare, da quelle per cui avesse superati gli esami prima della guerra e da

quegli insegnamenti di materie sperimentali delle quali abbia fatto in un modo qualsiasi gli esercizi rispettivamente indicati nell'allegato *A* al presente decreto, secondo le norme contenute nell'art. 6.

Art. 3.

Gli insegnamenti nei corsi d'integrazione avranno carattere teorico pratico con cura speciale della parte applicativa; e nelle discipline sperimentali essi saranno impartiti sotto forma di esercitazioni.

Art. 4.

I corsi d'integrazione avranno per gli iscritti la durata massima di un biennio diviso in quattro semestri scolastici, dal 16 ottobre al 31 gennaio e dal 1° marzo al 30 giugno, con non meno di 40 lezioni ogni semestre, in ragione di 4 per settimana.

Art. 5.

Gli insegnamenti nei predetti corsi saranno impartiti, di regola, dai professori ufficiali della materia corrispondente.

L'avere un incarico nei corsi d'integrazione non può essere impedimento al conferimento di altro incarico di materia obbligatoria nei corsi normali, ai sensi dell'art. 29 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 9 agosto 1910, n. 795.

Quando non sia possibile affidare un incarico nei corsi di integrazione ai professori ufficiali della materia, o si ricorrerà ad altri professori ufficiali di materia affine o si provvederà con le norme comuni agli incarichi universitari.

I corsi teorici saranno retribuiti con L. 30 per ogni lezione effettivamente impartita. I corsi di esercitazioni saranno retribuiti nella misura di L. 1200 per ogni semestre.

Art. 6.

Ai corsi d'integrazione potranno essere ammessi alle sotto indicate condizioni:

1. I laureati durante la guerra, che hanno seguiti tutti i corsi e superato tutti gli esami prima di entrare in servizio militare, con la facoltà di seguire i corsi in parte, a loro volontà.

2. I laureati durante la guerra, che hanno fatto tutti i corsi e superati tutti gli esami durante il servizio militare, con la facoltà di seguire i corsi di integrazione con le sole dispense indicate all'art. 2.

3. I laureati durante la guerra, che hanno fatto alcuni corsi e superati i relativi esami prima del servizio militare ed hanno fatto gli altri corsi e superati i relativi esami durante il servizio militare, applicando per i primi corsi ed esami la norma del n. 1, per i secondi la norma del n. 2 comprese le dispense ivi indicate.

4. Gli studenti che hanno compiuto tutti gli esami necessari per il conseguimento della laurea cui aspirano senza frequentare alcun corso, in base alla iscrizione d'ufficio, e non hanno superato alcun esame o hanno superato solo gli esami di tutte o di alcune materie non professionali. Essi dovranno sostenere gli esami di cui sono in debito per le materie non comprese nei corsi stessi, secondo le norme comuni e senza ulteriore obbligo di frequenza ai rispettivi insegnamenti anche se trattisi di quelli sperimentati purchè per questi dimostrino di aver fatti in un modo qualsiasi gli esercizi rispettivamente indicati nell'allegato *A* al presente decreto.

5. Gli studenti che hanno compiuto solo una parte degli anni necessari al conseguimento della laurea, cui aspirano, senza seguire alcun insegnamento e in base alla iscrizione d'ufficio e non hanno superato alcun esame o hanno superato gli esami solo delle materie non professionali o di alcune di esse. Si applicherà ad essi la norma del numero precedente solo per i corsi degli anni già compiuti. Per i corsi degli anni successivi varranno le norme vigenti comuni.

6. Gli studenti che hanno compiuto solo una parte degli anni necessari al conseguimento della laurea, cui aspirano, e in questi hanno superati alcuni esami di materie professionali, colla facoltà di seguire solo i corsi d'integrazione, stabiliti per tali materie, per gli insegnamenti degli anni già compiuti con le dispense di cui al numero 2 precedente.

Per le materie degli anni successivi varranno per essi le norme comuni.

Essi dovranno in ogni caso sostenere gli esami di cui sono in debito per le materie non comprese nei corsi di integrazione secondo le norme comuni e senza ulteriore obbligo di frequenza ai rispettivi insegnamenti: per le materie sperimentali vale la norma di cui al numero 4 del presente articolo.

Art. 7.

Nessuna tassa o soprattassa è dovuta da chi è iscritto ai corsi di integrazione. Sono però dovute tutte le indennità e contribuzioni regolamentari.

Chi ha regolarmente compiuto il corso d'integrazione potrà ottenere dalla segreteria un certificato secondo le norme comuni.

Art 8.

Le materie che costituiranno i corsi di integrazione per la facoltà di giurisprudenza sono così ordinate:

1° anno.

1° semestre:
- Istituzioni di diritto civile;
- Diritto costituzionale;
- Diritto e procedura penale.

2° semestre:
- Diritto e procedura penale;
- Diritto civile;
- Diritto ecclesiastico.

2° anno.

1° semestre:
- Diritto civile;
- Diritto commerciale;
- Diritto amministrativo.

2° semestre:
- Diritto amministrativo;
- Diritto internazionale;
- Procedura civile.

Art. 9.

Le materie che costituiscono i corsi d'integrazione per la Facoltà di lettere e filosofia sono così ordinate:

Laurea in lettere.

- Letteratura italiana, 3 semestri;
- Letteratura latina, id. id.;
- Letteratura greca, id. id.;
- Storia antica, 2 id.;
- Storia moderna, id. id.;
- Grammatica greca e latina, 1 id.;
- Geografia, id. id.

Laurea in filosofia.

- Filosofia, 3 semestri;
- Storia della filosofia, id. id.;
- Pedagogia, id. id.;
- Letteratura italiana, 2 id.:
- Letteratura latina, id. id.;
- Letteratura greca o storia antica o storia moderna, id. id.;
- Geografia, id. id.

L'ordine degli studi sarà stabilito dalla Facoltà.

Nel 3° e 4° semestre sarà obbligatoria la frequenza alle conferenze di magistero per l'intero anno scolastico con diritto pel giovane di essere ammesso al relativo esame di diploma.

Art. 10.

Le materie che costituiranno i corsi d'integrazione per la Facoltà di scienze naturali e matematiche, sono così ordinate:

Laurea in matematica pura.

1° semestre:
- Analisi algebrica;
- Geometria analitica;
- Geometria proiettiva.

2° semestre:

Analisi infinitesimale;

Geometria descrittiva.

3° semestre:

Analisi infinitesimale;

Analisi superiore;

Meccanica razionale.

4° semestre:

3 corsi di matematica superiore (da indicarsi dalla Facoltà fra i corsi esistenti).

Laurea in scienze naturali, fisiche e chimiche.

Avranno luogo soltanto le esercitazioni, che dovranno essere intensificate, dovendo essere ridotte alla durata di un semestre se nei corsi normali hanno la durata di un anno, e a un trimestre, se nei corsi normali hanno la durata di sei mesi.

Per le conferenze di magistero nella Facoltà di scienze naturali, matematica, fisica, chimica si applica la norma proposta per la Facoltà di lettere e filosofia.

Art. 11.

Le materie che costituiranno i corsi d'integrazione per le scuole di applicazione per gl'ingegneri, sono così ordinate:

1° semestre:

Geometria analitica;

Analisi infinitesimale;

Meccanica razionale;

Geometria descrittiva con disegno.

2°, 3° e 4° semestre:

Tutte le materie di carattere professionale secondo le sezioni e secondo il giudizio del Consiglio della scuola.

Art. 12.

Pei corsi d'integrazione delle scuole di farmacia e di agraria avranno luogo soltanto le esercitazioni che saranno intensificate, dovendo essere ridotte alla durata di un semestre se nei corsi normali hanno la durata di un anno, e a un trimestre se nei corsi normali hanno la durata di sei mesi.

Art. 13.

Le norme che regoleranno i corsi d'integrazione per la Facoltà di medicina e chirurgia saranno le seguenti:

1. I laureati che hanno passato sotto le armi soltanto il sesto anno di medicina, saranno ammessi per un semestre come allievi interni di clinica medica, di clinica chirurgica e di clinica ostetrica, dividendo il loro tempo fra le tre cliniche, con facoltà di frequentare gli ambulatori delle altre cliniche.

2. I laureati che hanno passato sotto le armi il 5° e il 6° anno di medicina, avranno diritto a due semestri di integrazione e saranno ammessi per un semestre come allievi interni di clinica medica e di clinica chirurgica, con facoltà di dividere il loro tempo fra le due cliniche: avranno diritto all'internato per almeno un mese in ciascuna delle cliniche speciali e di ripetere le esercitazioni di anatomia patologica.

3. I laureati che hanno passati gli ultimi tre anni sotto le armi avranno diritto di essere ammessi come allievi interni per tre semestri; cioè due semestri in clinica medica, un semestre in clinica chirurgica e almeno un mese in ciascuna delle cliniche speciali; avranno facoltà di ripetere le esercitazioni pratiche di medicina operatoria, di anatomia topografica, di anatomia patologica e di igiene.

4. I laureati che abbiano passato quattro anni sotto le armi avranno diritto fino a quattro semestri come sopra.

5. Gli aspiranti medici non ancora laureati, che avranno passato quattro anni sotto le armi, avranno facoltà di dare direttamente tutti gli esami che eventualmente non avessero ancora superato di materie introduttive del primo biennio senza obbligo di frequenza ai corsi, salvo l'obbligo di frequenza alle esercitazioni di anatomia, anatomia patologica e di igiene.

Avranno diritto a quattro semestri di internato nelle cliniche come sopra per poi presentarsi alla laurea.

6. Gli aspiranti medici, che abbiano prestato servizio sotto le armi tre o quattro anni e che al momento della entrata in vigore di questo decreto siano nominalmente iscritti al 5° anno, avranno diritto a due semestri di internato nelle cliniche ed a frequentare le esercitazioni delle materie scientifiche non ancora frequentate e poi a seguire il sesto anno secondo le norme comuni.

7. Gli studenti di medicina iscritti al terzo e al quarto anno avranno diritto a presentarsi agli esami arretrati di discipline teoriche coll'obbligo degli esercizi prescritti, con facoltà di frequentare le esercitazioni anche se avranno già superato gli esami; perciò avranno diritto di essere iscritti come allievi interni in quei laboratori dove volessero fare esercitazioni.

8. Gli studenti iscritti ai primi due anni avranno facoltà di presentarsi agli esami del primo biennio col solo obbligo delle esercitazioni di anatomia.

Per gli anni successivi seguiranno i corsi comuni.

Art. 14.

Le norme che regoleranno i corsi d'integrazione per le scuole di medicina veterinaria, saranno le seguenti:

Gli studenti o laureati avranno diritto a tanti semestri d'integrazione quanti sono gli anni passati in guerra come studenti iscritti di ufficio.

Saranno esonerati dall'obbligo di frequentare i corsi di introduzione e potranno presentarsi direttamente ai rispettivi esami; saranno ammessi come allievi interni per un massimo di quattro semestri, agli esercizi, che non avessero ancora fatto e principalmente agli esercizi di zootecnia, di igiene, di ispezioni delle carni da macello, di medicina, di chirurgia veterinaria.

Art. 15.

Per le materie di carattere sperimentale o clinico i corsi consteranno di tanti allievi quanti ne saranno fissati dalle rispettive Facoltà o scuole.

Quando il numero lo richieda vi saranno più corsi della medesima materia.

Art. 16.

Per le Facoltà di giurisprudenza, di lettere e filosofia, per la sezione di matematica pura nella Facoltà di scienze, gli esami avranno luogo alla fine dei corsi, ma tali esami dovranno essere fatti a gruppi con voti, però, nelle singole materie. I gruppi saranno così formati:

Facoltà di giurisprudenza.

Diritto privato e diritto pubblico.

Facoltà di lettere e filosofia.

Gruppo lettere;

Gruppo storico (con la geografia):

Gruppo filosofico.

Facoltà di scienze.

Laurea in matematica.

Un solo gruppo. E vi saranno due prove scritte, una di analisi infinitesimale e una di meccanica razionale.

Per essere ammessi agli esami i giovani dovranno ottenere l'attestato dal professore della materia di aver fatto le esercitazioni con adeguato profitto.

Le Commissioni esaminatrici per ogni gruppo saranno composte di tutti i professori che tennero i corsi.

Nella facoltà di medicina e chirurgia e nelle scuole veterinarie non vi saranno esami, ma soltanto certificati di idoneità rilasciati dai rispettivi professori sulle esercitazioni fatte in ciascuna disciplina, nelle forme comuni agli altri certificati accademici.

Nelle sezioni di fisica, chimica e scienze naturali della Facoltà di scienze, nella scuola di farmacia, nelle scuole di applicazione per gli ingegneri, nei politecnici e nelle scuole di agraria, vi saranno esami solo per le esercitazioni per le quali essi sono stabiliti dai regolamenti vigenti. Per le altre esercitazioni si applicherà la norma stabilita per la Facoltà di medicina e chirurgia.

Per le votazioni si seguiranno le norme comuni degli altri esami.

Art. 17.

Le predette disposizioni sono applicabili anche agli studenti iscritti negli Istituti di istruzione superiore nazionali, provenienti dai territori della cessata Monarchia austro-ungarica occupati dal R. esercito ed agli studenti di nazionalità italiana provenienti da territori della predetta Monarchia non occupati dal R. esercito; i quali dimostrino di avere, durante la guerra, prestato servizio per ragione di leva nell'esercito o nella marina austro-ungarica o di essere stati o dichiarati disertori od internati od imprigionati, per motivi politici, dalle autorità austro-ungheresi.

Art. 18.

Nel bilancio del Ministero della istruzione pubblica, per tutto il periodo che dureranno i corsi d'integrazione, saranno stanziate le somme seguenti:

a) L. 200,000 per retribuire le persone che saranno transitoriamente chiamate a coadiuvare il personale assistente di ruolo degli Istituti e delle cattedre di carattere sperimentale e clinico e quello delle segreterie per il maggior lavoro portato dall'istituzione dei corsi d'integrazione. La somma predetta sarà ripartita con mandati a disposizione dei rettori e capi degli altri Istituti di istruzione superiore;

b) L. 100.000 in aumento del fondo per supplemento alle dotazioni delle cliniche e degli Istituti che fanno parte dei corsi predetti.

Art. 19.

Con decreto del ministro del tesoro sarà provveduto alle variazioni da introdursi nel bilancio del Ministero dell'istruzione pubblica in dipendenza del presente decreto.

Art. 20.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Roma, addì 23 febbraio 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — BERENINI — STRINGHER.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

Allegato **A**.

Facoltà di scienze.

a) studenti inscritti per la laurea in fisica:

Esercizi pratici di fisica;

Esercizi pratici di chimica per l'ammissione alla laurea in fisica;

b) studenti inscritti per la laurea in chimica:

Esercizi pratici di preparazioni chimiche, di analisi qualitativa e quantitativa, per l'ammissione ai rispettivi esami pratici, imposti dal regolamento speciale;

Esercizi di lavori sperimentali in chimica organica e inorganica, chimica fisica, ed esercizi di fisica per l'ammissione alla laurea in chimica;

c) studenti inscritti per la laurea in scienze naturali:

Esercizi di scienze naturali in tre rami diversi;

Esercizi di chimica e fisica secondo il disposto del regolamento speciale.

Scuola di farmacia.

d) per il diploma professionale:

Esercizi di preparazione di analisi chimica, di chimica farmaceutica e farmacologia;

e) studenti inscritti per la laurea in chimica e farmacia;

Esercizi di preparazioni chimiche, di analisi qualitativa e quantitativa, di chimica farmaceutica e botanica, per essere ammessi agli studi pratici imposti dai regolamenti ed all'esame di laurea.

Scuola d'ingegneria.

f) per gli inscritti in ingegneria:

Chimica docimastica, macchine, geometria pratica, architettura, costruzioni stradali, ponti, idraulica, meccanica applicata alle costruzioni.

Per i giovani inscritti al 1° biennio della Facoltà di scienze per gli studi di ingegneria e delle scuole di applicazione per gl'ingegneri e dei politecnici, alla fine dei corsi avranno luogo gli esami sulle materie prescritte dall'art. 11 per il 1° semestre. Negli altri semestri dei corsi di integrazione delle scuole di applicazione per gl'ingegneri e dei politecnici avranno luogo gli esami sulle materie di carattere professionale di cui all'ultimo comma dell'art. 11.

Facoltà di medicina e chirurgia.

g) per gli studenti inscritti:

Esercizi di anatomia umana, medicina operatoria anatomia patologica, cliniche generali e speciali (medica, chirurgica, ostetrica, oculistica, pediatrica, dermosifilopatica).

Per la Scuola superiore di agraria di Bologna.

Esercizi di chimica agraria;

Esercizi di topografia e geometria pratica;

Dimostrazioni pratiche d'agricoltura.

Per la Scuola superiore di agraria di Pisa.

Esercizi di chimica analitica e di chimica agraria;

Esercitazioni pratiche di topografia;

Esercizi sulla azienda agraria.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re:
Il ministro dell'istruzione pubblica: BERENINI.

Il numero 342 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto Luogotenenziale 5 agosto 1917, numero 1215, col quale fu costituito il Commissariato generale pei combustibili nazionali;

Visto il decreto Luogotenenziale 24 febbraio 1918, n. 284, contenente provvedimenti pei combustibili nazionali;

Visto il decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1698, col quale è stato costituito un Comitato interministeriale per promuovere e coordinare l'azione delle varie Amministrazioni statali, per il passaggio dallo stato di guerra a quello di pace;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, di concerto coi ministri segretari di Stato per il tesoro, per la guerra, per la marina, per i lavori pubblici, per i trasporti e per l'industria;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le disposizioni contenute negli articoli 2, 3, 5 del Nostro decreto 17 novembre 1918, n. 1698, sono applicabili ai contratti per la produzione, fornitura, fabbricazione e lavorazione di combustibili, stipulati dal commissario generale per i combustibili nazionali.

Art. 2.

Le disposizioni dell'art. 2 del Nostro decreto 17 novembre 1918, n. 1698, sono estese ai contratti stipulati dagli enti indicati nel Nostro decreto 5 agosto 1917,

n. 1215, per la produzione, fornitura e lavorazione di combustibili vegetali, restando demandata a Giunte arbitrali provinciali la facoltà di sospendere, rescindere, ridurre, prorogare, trasformare o comunque modificare i contratti stessi e di procedere alla liquidazione dei relativi compensi coi criteri di cui all'art. 2 del suindicato Nostro decreto 17 novembre 1918.

Le Giunte arbitrali provinciali sono costituite dal prefetto della Provincia in cui ha sede l'ente o da un suo delegato, dall'ispettore forestale e dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato.

Quando si tratta di contratti nell'interesse di enti interprovinciali fanno parte della Giunta anche i delegati dei prefetti delle Provincie interessate.

In casi di urgenza le lavorazioni possono essere sospese per ordine del commissario generale, salvo alla Giunta di decidere per i compensi a carico degli enti suddetti.

Art. 3.

Nel rescindere e ridurre i contratti si deve avere riguardo alle ulteriori necessità di approvvigionamento di combustibile per le popolazioni e le industrie, ed anche pel futuro inverno, in relazione alle iniziative private.

Art. 4.

Le occupazioni provvisorie di immobili e le requisizioni temporanee non revocate conservano effetto per tutta la durata delle lavorazioni o del regolare sfruttamento indipendentemente dalla cessazione delle funzioni del Commissariato generale.

È fatta eccezione per le lavorazioni i cui contratti siano rescissi o ridotti e per quelli di combustibili vegetali che per patto debbano cessare con la cessazione delle funzioni del Commissariato quando non sia diversamente stabilito caso per caso dal commissario stesso.

Art. 5.

La riscossione del decimo del prezzo di macchiatico nei casi di cui all'art. 23 del Nostro decreto 24 febbraio 1918, n 284, sarà curata dagli Uffici di registro con la procedura stabilita dal testo unico approvato con R. decreto 14 aprile 1910, n 639, per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici, dei proventi di Demanio pubblico e di pubblici servizi e delle tasse sugli affari.

Art. 6.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 marzo 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — STRINGHER — CAVIGLIA — DEL BONO — BONOMI — DE NAVA — CIUFFELLI — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

Il numero 351 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 19 dicembre 1918, n. 1908;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per l'industria, il commercio e il lavoro;
Abbiamo decretato e decretiamo;

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, commercio e lavoro, per l'esercizio finanziario 1918-919, sono introdotte le maggiori assegnazioni di cui alla unita tabella firmata, d'ordine Nostro, dai ministri proponenti.

Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 febbraio 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — STRINGHER — CIUFFELLI.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

TABELLA di maggiori assegnazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, commercio e lavoro, per l'esercizio finanziario 1918-919.

Capitolo	Descrizione	Importo
Cap. n. 10.	Indennità di tramutamento, ecc.	25,000 —
Cap. n. 14.	Ispezioni e missioni all'interno ed all'estero, ecc.	120,000 —
Cap. n. 17.	Provvista di carta, ecc.	17,000 —
Cap. n. 19.	Acquisto ed abbonamenti a giornali, ecc.	500 —
Cap. n. 20.	Rilegatura di registri e di libri	2,000 —
Cap. n. 21.	Stampa di atti di Consigli e Commissioni, di annali, ecc.	70,000 —
Cap. n. 73.	Contributi e concorsi per il mantenimento di scuole commerciali	3,230 —
Cap. n. 77.	Indennizzi al personale metrico, ecc.	1,500 —
Cap. n. 81.	Acquisto, manutenzione e riparazione di materiali, strumenti e mobili per gli uffici metrici, ecc.	2,800 —
Cap. n. 130.	(Aggiunto). Missioni commerciali all'estero, ecc.	16,000 —
	Totale	258,030 —

Visto d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re:
Il ministro del tesoro: STRINGHER.
Il ministro dell'industria, commercio e lavoro: CIUFFELLI.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto Luogotenenziale 29 agosto 1918, n. 1261;
Sentito il Consiglio interministeriale per gli approvvigionamenti;
Visto il decreto Ministeriale 1° ottobre 1918 con cui era tolta la voce « Lavori di ferro, acciaio e ghisa » dall'art. 1 del decreto Luogotenenziale 29 agosto 1918, n. 1261;

Di concerto coi ministri per gli affari esteri, per le colonie, per l'interno, per le finanze, per la guerra, per la marina, per l'industria, commercio e lavoro, per l'agricoltura, per i trasporti, per gli approvvigionamenti e consumi;

Decreta:

Dall'elenco di cui all'art. 1° del decreto Luogotenenziale 29 agosto 1918, n. 1281, sono tolte le voci: Alcool - Benzuolo e toluolo - Cascami di cotone - Sego vegetale e animale - Acetato di calce ed acetone - Naftalina - Cotone idrofilo - Lana - Salmone - Cavalli e muli - Juta - Pelli, per le quali possono quindi essere concessi permessi di importazione a favore di ditte private, ed è aggiunta la voce « Solfato di rame ».

Roma, 17 marzo 1919.

STRINGHER — SONNINO — COLOSIMO — ORLANDO — MEDA — CAVIGLIA — DEL BONO — CIUFFELLI — RICCIO — DE NAVA — CRESPI.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO E MINISTERO DEL TESORO

Corso ufficiale dell'oro agli effetti dell'art. 39 del Codice di commercio e dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 28 febbraio 1916, n. 824, determinato il giorno 15 marzo 1919, da valere dal giorno 17 al giorno 23 marzo 1919 - L. 120,18.

Roma, 15 marzo 1919

DIREZIONE GENERALE DEL CREDITO, DELLA COOPERAZIONE E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 21 marzo 1919.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906) . . .	83.07	—
3.50 % netto (1902) . . .	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	89.13	—

PARTE NON UFFICIALE

CRONACA DELLA GUERRA

Settori esteri.

L'*Agenzia Stefani* comunica:

POSEN, 19. — La Commissione interalleata è partita stasera per Varsavia, ossequiata alla stazione dai rappresentanti dei Governi alleati e dalle autorità civili e militari.

ROMA, 21. — Il signor Virgo, agente dell'Estonia comunica:

Sulla domanda della Delegazione estone a Parigi, la Delegazione del Giappone ha informato la prima che il Governo giapponese ha riconosciuto l'indipendenza della Repubblica dell'Estonia di fatto fino alla soluzione definitiva della questione dell'Estonia da parte della Conferenza della pace.

La Delegazione giapponese ha anche promesso di sostenere la causa dell'Estonia alla Conferenza.

ZURIGO, 21. — Si ha da Berlino:

Una nota dell'*Agenzia Wolff* dice che, secondo lo spirito e la lettera della Convenzione d'armistizio dell'11 novembre, la Germania assolutamente non è obbligata a permettere lo sbarco a Danzica di truppe polacche.

Basandosi sull'articolo 16 di quella Convenzione, la Germania terrà fermo a non ammettere sbarchi di truppe polacche a Danzica.

I marinai di Brema hanno tenuto iersera un comizio decidendo di non doversi ad alcun patto consegnare i piroscafi all'Inghilterra e di lasciarli partire solo ove gli equipaggi siano assicurati che ritorneranno a bordo. Sembra che il Governo chiederà ciò all'Intesa.

PARIGI, 21. — Il *Temps* dice che la Commissione incaricata di fissare le frontiere fra la Polonia e la Prussia ha proceduto, su richiesta di Lloyd George, ad un nuovo esame, in seguito al quale essa ha mantenute le sue precedenti conclusioni.

Lo Stato polacco comprenderebbe 25 milioni di abitanti, dei quali, in tutto, tre milioni di tedeschi, che per la maggior parte sono sparsi sull'insieme del territorio.

I due distretti di Marienwerder e di Roosemberg, di cui Lloyd George si era preoccupato, comprendono una popolazione prevalentemente tedesca, ma essi non possono essere tolti alla Polonia, poichè sono attraversati dalla ferrovia che va direttamente da Varsavia al Baltico, e se la Prussia conservasse questi due distretti, essa potrebbe intercettare i traffici della Vistola.

PARIGI, 21. — A proposito del conflitto ucraino-polacco, il *Temps* scrive che nessuna risposta era giunta stamane ai radiotelegrammi inviati mercoledì, i quali invitavano i belligeranti a sospendere le ostilità.

PARIGI, 21. — Il *Matin* dice che il Consiglio supremo di guerra si occuperà oggi della rottura dei negoziati di Posen, e discuterà le misure da prendere contro i tedeschi per ottenere la cessazione delle ostilità sul fronte della Posnania.

ZURIGO, 21. — Si ha da Amburgo:

Il partito socialista ha emanato un proclama, firmato anche dai sindacati, nel quale espone ai marinai la enorme responsabilità che essi si assumono di fronte al popolo tedesco col ricusare la consegna dei piroscafi. Tutta la polizia e le truppe di Amburgo sono pronte a tutelare la libertà del lavoro.

Ieri ha avuto luogo sull'*Imperator* un comizio di tutti i marinai reclutati pei piroscafi *Delpa* ed *Hapaga* e già imbarcati. Gli intervenuti hanno deciso di partecipare compatti alla riunione indetta per oggi dalla Federazione dei marinai, cui interverranno anche i delegati del Governo.

I piroscafi *Patrizia* e *Cleveland* non hanno potuto partire, poichè i fuochisti e i carbonai attendevano le decisioni della riunione.

ZURIGO, 21. — Si ha da Berlino: Nell'Ufficio pei negoziati di pace ha avuto luogo una conferenza presieduta dal conte Bernstorff sui problemi danubiani che saranno discussi alla Conferenza della pace.

LONDRA, 21. — Un comunicato ufficiale del *War Office*, circa la situazione nel nord della Russia e ad Arcangelo dice:

Il 15 corrente i bolscevichi effettuarono un colpo di mano nel quale riuscirono a far saltare la piattaforma di un pezzo di artiglieria. Un altro colpo di mano fu effettuato il 18 corrente contro un nostro posto ad ovest della ferrovia. Nessuno di questi colpi di mano ha influenza in qualsiasi modo sulla situazione generale.

La Conferenza per la pace

L'*Agenzia Stefani* comunica:

PARIGI, 21 (ufficiale). — Il Comitato supremo degli alleati si è riunito oggi dalle ore 15 alle ore 18.

Esso ha esaminato i vari aspetti della questione polacca come pure il trasporto in Polonia delle truppe del generale Haller.

La prossima riunione avrà luogo domani alle ore 11.

*** PARIGI, 21. — La Commissione per il regime internazionale dei porti, delle vie d'acqua e delle ferrovie si è riunita stamane alle ore 10 al Ministero dei lavori pubblici in seduta plenaria.

La Commissione ha esaminate le clausole relative alla libertà di transito da inserire nel trattato di pace.

*** PARIGI, 21. — Il *Temps* scrive che in seguito alla relazione fatta dal generale Allenby ai primi ministri delle grandi potenze sarebbe stato deciso di accogliere la proposta americana e di nominare una Commissione interalleata incaricata di studiare sul luogo non solo i problemi della Siria e della Palestina ma anche quelli di tutta la Turchia Asiatica.

Perciò l'attribuzione dei mandati alle diverse potenze europee sulle regioni della Turchia Asiatica non potrebbe aver luogo prima del ritorno della Commissione, ossia fra parecchi mesi.

*** PARIGI, 21. — La seconda riunione del Comitato per la Società delle nazioni ha avuto luogo nel pomeriggio all'Hôtel Crillon, per permettere ai rappresentanti degli Stati neutrali di continuare ad esporre le loro idee sui progetti del patto. Gli articoli del patto che non avevano potuto essere esaminati ieri sono stati oggi successivamente passati in rivista. Alla fine della riunione, Cecil, che la presiedeva, ha ringraziato tutti i delegati presenti per il concorso da essi dato alla Commissione, soggiungendo che i lavori di essa erano stati grandemente facilitati dai progetti elaborati dai vari Stati neutri, di cui sarà tenuto conto nella redazione finale. Ha poi aggiunto che spera di poter dichiarare alla Conferenza della pace di aver la speranza che tutti gli Stati rappresentati in queste riunioni di consultazione diverranno presto membri della Società delle nazioni.

*** PARIGI, 21. — La Commissione per la legislazione internazionale del lavoro ha oggi continuato e condotto a termine l'esame delle clausole sociali da introdurre nel trattato di pace. Alle proposte discusse ed approvate nelle precedenti sedute sono state aggiunte una dichiarazione concordata tra italiani ed americani sulla legislazione sociale adeguata ai bisogni dei lavoratori della terra e sull'impegno di ogni nazione di organizzare un ispettorato del lavoro per tutti i rami dell'attività economica. Quest'ultima proposta, formulata dalla Delegazione italiana, è stata approvata con la sola opposizione della rappresentanza giapponese.

Sulle questioni della libertà di emigrazione e di immigrazione, sulla questione della reciprocità internazionale nei servizi di mutualità delle organizzazioni professionali di mutuo soccorso o sulla questione del controllo operaio sulle aziende, la Delegazione italiana ritenne opportuno ritirare le proposte da essa presentate su tali argomenti. Ecco una dichiarazione firmata dal comm. Mayor des Planches e dall'on. Cabrini: « Noi riconosciamo che su tali questioni non sarebbe, al momento presente, possibile fare una discussione approfondita e degna dell'argomento. Urge presentare conclusioni alla Conferenza della pace.

Per tale considerazione e soltanto per essa ritiriamo le proposte allegando agli atti della Commissione alcune note illustrative. A maggior ragione la Delegazione italiana reputerebbe impossibile discutere a fondo il principio della graduale democratizzazione o controllo della azienda industriale ed agricola, principio che essa è sicura di vedere assai presto inscritto dalla forza degli avvenimenti all'ordine del giorno della Conferenza internazionale del lavoro ».

Nella seduta pomeridiana la Commissione ha esaminata una proposta americana diretta a stabilire sanzioni esclusivamente civili contro i marinai che abbandonino una nave sulla quale sono imbarcati durante il periodo di tempo pel quale sono stati ingaggiati, abolendo così ogni sanzione penale.

Durante la discussione fu affermato che la recente Conferenza internazionale dei lavoratori del mare avrebbe respinto una analoga proposta, giudicandola per certi aspetti non favorevole ai lavoratori.

La Delegazione italiana si dichiarò in massima favorevole al concetto di disciplinare l'esecuzione del contratto di lavoro del marinaio con le sole sanzioni civili. Aggiunse che in Italia i lavoratori del mare di bassa forza e gli ufficiali della marina mercantile costituiscono una sola e vasta federazione professionale che la Delegazione italiana non ebbe modo di consultare sopra l'argomento. Concluse dichiarando di astenersi dal voto, auspicando la convocazione di una riunione fra competenti e interessati alla questione speciale.

CRONACA ITALIANA

Beneficenza sovrana nelle terre liberate dal nemico. — Costante pensiero dopo la vittoria fu, per S. M. la Regina, il soccorrere i bambini che avevano subito per un anno i tormenti dell'invasione nemica. Da prima si inviarono indumenti e soccorsi; di poi si organizzarono quotidiane refezioni popolari.

Una prima cucina fu stabilita in Feltre, che in pochissimi giorni potè dare 700 minestre, mentre oggi ne dà 1300 per la città e le frazioni. Nel comune di Santa Giustina mangiano oltre 200 bambini e in quello di Ravignano oltre 400.

A Gorizia S. M. la Regina ha istituito una distribuzione giornaliera di latte per i bambini poppanti e a Trieste ed a Fiume ha mandato soccorsi in alimenti.

Queste benefiche organizzazioni volute da Sua Maestà sono state accolte con grande entusiasmo dalle popolazioni che per tanti mesi hanno sofferto e le attestazioni di viva e profonda riconoscenza sono innumerevoli.

Abolizione della censura sui telegrammi circolanti. — Il Ministero dell'interno ha disposto che, col 1° aprile prossimo venturo sia abolita la censura sui telegrammi circolanti nell'interno del Regno, esclusi quelli diretti alla zona di guerra o provenienti da essa.

In conseguenza, con tale data saranno soppressi anche gli speciali uffici di censura telegrafica interna istituiti presso le prefetture e sottoprefetture del Regno.

Arrivo di ginnasti fiumani. — Ieri mattina, accolta festosamente da numerose rappresentanze di Società sportive, è giunta a Roma la squadra del Club Sportivo « Olympia », di Fiume.

Dopo un cordiale scambio di saluti, si formò un corteo, preceduto dalla bandiera fiumana e accolto da vivissimi applausi ed evviva dalla folla assiepata all'esterno della stazione.

Gli ospiti fratelli vennero accompagnati all'Albergo Pincio. Nella serata venne loro offerto un rinfresco d'onore e domani, a Villa Umberto, sarà consegnata un'artistica coppa, dono dell'on. Guglielmi.

La Missione brasiliana a Trieste. — La Missione della marina brasiliana, invitata da S. E. l'ammiraglio Del Bono, è partita per Trieste per assistere alla presa in consegna delle navi già appartenenti alla flotta austriaca.

TELEGRAMMI " STEFANI

PARIGI, 21. — I giornali dicono che Jonnart non ha accettato la offerta fattagli da Clémenceau del governatorato dell'Alsazia Lorena a causa della sua situazione verso il dipartimento del Pas de Calais che ha tanto sofferto durante la guerra.

Il presidente della Repubblica francese, Poincaré, su proposta di Clémenceau, ha firmato un decreto che nomina Millerand commissario generale della Repubblica a Strasburgo.

La Camera dei deputati ha approvato un progetto di legge relativo alla sclassificazione della fortezza di Parigi.

Il Senato ha votato il progetto di legge già approvato dalla Camera con il quale è concessa un'indennità di smobilitazione.

Il presidente del Consiglio Clémenceau, accompagnato dal maresciallo Foch, ha conferito stamane col generale Stephanik dell'esercito ceko-slovacco.

Millerand ha assistito al Consiglio dei ministri al quale ha esposto come intende espletare il mandato di commissario generale a Strasburgo. Egli partirà quanto prima per la sua residenza.

ZURIGO, 21. — Si ha da Berlino: L'assemblea costituente prussiana ha approvato il progetto per il riordinamento del potere statale.

In seguito a ciò il primo ministro Hirsch ha dichiarato che il Ministero si ritirava.

Il presidente dell'assemblea, al quale spetta la nomina del Gabinetto, ha pregato il Ministero in carica di dirigere gli affari sino alla costituzione del nuovo Gabinetto.

BARCELLONA, 21. — In numerose riunioni è stata decisa iersera la ripresa del lavoro.

Gli scioperi sono terminati e stamane i servizi pubblici e le officine funzionano normalmente.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE *gerente responsabile*.